

Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto Prot. 2703/ del 20-04-2015

PARTENZA -

Spett.	

2 0, APR 2015

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

procedura negoziata, cottimo fiduciario, per l'affidamento della fornitura di un autocarro usato allestito con pianale con rampe idrauliche. Criterio di aggiudicazione: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 163 del 2006

CIG: 6217419876

<u>...</u>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

INVITA

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Capitolato speciale d'appalto integrante il progetto approvato, alle condizioni che seguono.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 12, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati. In parziale deroga allo stesso articolo 37, comma 12, a tutela del principio di concorrenza è vietato il

raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara.

PREMESSE INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO – NOTIZIE GENERALI SUI LAVORI

- Provvedimento di indizione (articolo S5, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006): procedura indetta con deliberazione n. 202 in data 14.04.2015.
- 2. Tipo di appalto:

Fornitura, garanzia e manutenzione.

Luogo di esecuzione:

Comune di Matera

4. Breve descrizione dell'intervento:

Fornitura di un autocarro usato allestito con pianale con rampe idrauliche

5. Ammissibilità di varianti:

sì.	 no	∇
51 .	no	XJ

6. Quantitativo o entità dell'appalto (in euro, IVA esclusa): € 30.000,00 Fornitura, soggetta a ribasso;





7. Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Consegna dell'autocarro entro giorni 30.

Durata della garanzia e manutenzione mesi 24 decorrenti dalla data di consegna dell'autocarro.

Durata della formazione specifica ore 8 decorrenti dalla data di consegna dell'autocarro.

8. Modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione:

L'importo per l'esecuzione della fornitura è stato determinato in € 30.000,00, al netto dell'IVA. Tale importo costituisce la base d'asta. La fornitura è finanziata con fondi di bilancio Consortile

9. Criterio di affidamento: offerta del prezzo più basso

mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 163 del 2006.



PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Modalità di presentazione dell'offerta:

a) il plico di invio contenente la documentazione di cui ai successivi Capi 2, 2.1 e 2.2, nonché la busta dell'offerta di cui al successivo Capo 3, deve pervenire, entro il termine perentorio del

Giorno:	Mercoledi	Dat	a: 06-	05-2015		Ora:	13,00			
al seguente indirizzo:										
Ente	Consorzio di Bo Metaponto	Protocol	lo							
Via	Via Annunziatella				Matera					
САР	75100 L	ocalità	Matera			Provincia	MT			

- b) il plico deve pervenire all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
 - b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti b.1), b.2) o b.3);
- c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a) con una delle modalità di cui alla lettera b), deve avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 13:00; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
- d) in ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
- e) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima, nonché, in via cautelativa, si raccomanda l'apposizione della dicitura: «Documenti di gara: NON APRIRE»;
- f) il plico dev'essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e ad impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;
- g) il plico, a pena di esclusione dalla gara, deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente "Documentazione" e "Offerta economica".

Contenuto della busta interna – Documentazione:

Nella busta documentazione dovrà essere contenuto obbligatoriamente:

- a) dichiarazioni relative alle condizioni di ammissione con la quale l'offerente dichiara:
 - a.1) la propria situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;
 - a.2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.2;
- b) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006, per un importo non inferiore a euro 600,00 (pari al 2% dell'importo a base di gara) costituita, a scelta dell'offerente, da:
 - b.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante, assegno circolare non trasferibile intestato a questa Stazione appaltante





- oppure ricevuta di avvenuto versamento, riportante il numero di CRO o il codice TRN, sul conto corrente di cui al codice IBAN **IT 72 X 01030 16101 000007018932**, intestato alla stessa Stazione appaltante;
- b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
- c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno:
 - c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo se la cauzione provvisoria è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
 - c.2) si intende assolto e soddisfatto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; o riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;
- d) copia del Capitolato Speciale d'Appalto senza aggiunte o integrazioni, debitamente sottoscritto in ogni pagina con firma leggibile, per accettazione, dal legale rappresentante del concorrente o in caso di raggruppamento da parte dei legali rappresentanti di tutti i concorrenti che, unitamente al timbro, a pena di esclusione.
- e) <u>limitatamente</u> ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o institore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile; l'assenza di tale documentazione non è causa di esclusione se è presentata a corredo dell'offerta collocata nella busta interna, ai sensi del successivo Capo 4.1, lettera a);
- f) <u>limitatamente</u> ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 3, 5, 7, primo periodo, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
 - f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione al raggruppamento e della fornitura o della parte di fornitura da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e della fornitura o della parte di fornitura da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3, lettera f), punto f.2);
 - f.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende



raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui rispettivamente ai successivi Capi 2.1, 2.2 e 2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;

- g) <u>limitatamente</u> ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:
 - g.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 36, comma 5, primo periodo, e dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono indicare se intendano eseguire la fornitura direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
 - g.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto g.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
- h) <u>limitatamente</u> ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di in appresso;
- i) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
 - i.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
 - i.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica;
 - i.3) il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
- j) non è dovuto alcun contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
- k) ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato (NAIL-INPS, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:
 - k.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - k.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - k.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza.

2.1. Situazione personale dell'offerente: (articoli 34, 38 e 39, del decreto legislativo n. 163 del 2006).

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti le seguenti condizioni:

- requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 163 del 2006, costituiti dall'iscrizione nei registri delfa Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
 - --- il titolare in caso di impresa individuale;
 - --- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
 - --- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - --- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
 - --- limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico, il socio di maggioranza per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50 per cento (in ogni caso persone fisiche);
 - --- il procuratore o l'institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l'offerta, ai sensi del Capo 2, lettera d);
- 2) requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alle condizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 2 della stessa norma, dichiarati come segue:





- a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; oppure si trova in stato di ammissione al concordato preventivo ma, ai sensi dell'articolo 186-bis, commi sesto e settimo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, partecipa allegando:
 - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 - la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui al precedente Capo 2, lettera h) e che si impegna altresì a subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
- b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per:
 - --- tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
 - --- gli eventuali direttori tecnici;
- c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; oppure, se presenti, deve indicare tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per:
 - --- tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
 - --- gli eventuali direttori tecnici;
- d) limitatamente ai soggetti organizzati in forma societaria: che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, e in ogni caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria, che tale violazione è stata rimossa;
- e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, comportanti omessi pagamenti per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili;
- h) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici presso l'Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; si ha per inefficace l'scrizione se questa è stata rimossa o risale a più di un anno;
- i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all'articolo 2, comma 2,



del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 266 del 2002;

- dei 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 4 della legge n. 68 dei 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
 - I.1) è inferiore a 15;
 - 1.2) è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - 1.3) è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
- m) che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, esclusione dagli appalti disposta ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001; incapacità a contrattare imposta o divieto di concludere contratti imposti in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale), e che non sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- n) che non ricorrono le seguenti condizioni: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per:
 - --- tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
 - --- gli eventuali direttori tecnici di cui all'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- o) che, rispetto ad un altro partecipante alla presente gara, non si trova oppure si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; a tal fine deve dichiarare, alternativamente:
 - --- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - --- di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- 3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 2), lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti di cui allo stesso numero 2, lettera c), che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:
 - a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra queili di cui al numero 2, lettera c), cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;





- b) se vi sono tali soggetti cessati:
 - --- l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;
 - --- l'assenza dei citati provvedimenti di natura penale;
- 4) assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
- a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione;

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria.

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti, concernente il fatturato globale d'impresa relativo a forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi, di importo non inferiore a quello base di appalto.

Il requisito dovrà essere posseduto, come nel prosieguo specificato:

- a) nel caso di impresa individuale, società commerciale, società cooperativa, dall'impresa/società concorrente;
- b) nel caso di consorzio stabile, dal consorzio o dai consorziati per i quali il consorzio concorre;
- c) nel caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario o di GEIE (già costituti o da costituire), dall'impresa indicata come mandataria in misura non inferiore al 60% (sessanta per cento) e da ogni impresa indicata come mandante in misura non inferiore al 40% (quaranta per cento). Il requisito dovrà risultare, sia pure cumulativamente, posseduto per intero.

2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica.

(articolo 42 del d.lgs. n. 163 del 2006)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti concernente l'elenco delle principali forniture, relative a quelle oggetto di gara, effettuate negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, complessivamente di importo non inferiore a quello base di appalto.

Il requisito dovrà essere posseduto, come nel prosieguo specificato:

- a) nel caso di impresa individuale, società commerciale, società cooperativa, dall'impresa/società concorrente;
- b) nel caso di consorzio stabile, dal consorzio o dai consorziati per i quali il consorzio concorre;
- c) nel caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario o di GEIE (già costituti o da costituire), dall'impresa indicata come mandataria in misura non inferiore al 60% (sessanta per cento) e da ogni impresa indicata come mandante in misura non inferiore al 40% (quaranta per cento). Il requisito dovrà risultare, sia pure cumulativamente, posseduto per intero.

3. Contenuto della busta interna - Offerta economica.

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo della fornitura posto a base di gara, con le seguenti precisazioni:

- a) l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata ai sensi del precedente Capo 2, numero 1);
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;



- c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento; se l'offerta è indicata come di ribasso ed è preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- d) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
 - d.1) la sottoscrizione di cui alla lettera a) deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
 - d.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno di cui al precedente Capo 2, lettera f), punto f.2), qualora non sia stato presentato unitamente alla documentazione di cui allo stesso Capo 2.

4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:

- 4.1. Riduzione dell'importo della cauzione provvisoria: Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'importo della garanzia provvisoria di cui al punto III.1.1), lettera a), del bando di gara è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, di cui all'articolo 3, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, con le seguenti precisazioni:
 - a) la certificazione deve essere stata rilasciata nel settore IAF28 da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), ed è segnalata dal concorrente:
 - a.1) allegando l'originale o la copia autentica della certificazione, o mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell'originale;
 - b) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - c) il requisito del possesso del sistema di qualità può essere oggetto di avvalimento alle condizioni previste dal Capo 5.1, lettera b).

4.2. Avvalimento (articolo 49 del d.lgs. n. 163 del 2006)

Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e del precedente Capo 2, lettera h):

- a) l'avvalimento è ammesso per il requisito di cui ai precedenti Capi 2.2 e 2.3 e il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria;
- b) l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ai fini della riduzione dell'importo della cauzione, se l'operatore economico ausiliario dichiara di essere in possesso del requisito e lo stesso ausiliario dichiara di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito l'ottenimento del requisito;
- c) alla documentazione amministrativa di cui al Capo 2 devono essere allegati:
 - c.1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - c.2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:
 - --- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1;
 - --- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti:
 - --- attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria;
 - --- attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;





c.3) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del D.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in presenza dei predetti contenuti, in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avvalimento, purché sia evidente ed inequivocabile la prova dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente e all'impresa ausiliaria.

4.3. Reti di imprese e Contratti di rete.

In attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui al precedente Capo 2.1;
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
 - c.1) sono individuate quali esecutrici della fornitura;
 - c.2) mettono in comune i requisiti di cui ai precedenti Capi 2.2 e 2.3, se diverse da quelle di cui al precedente punto c.1);
- d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente Capo 2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica di cui ai precedenti Capi 2.2 e 2.3, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
- e) ai sensi dell'articolo 37, comma 15-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili.

5. Cause di esclusione in fase di ammissione:

- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico d'invio:
 - a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
 - a.2) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
 - a.3) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
 - a.4) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- b) sono esclusi, dopo l'apertura del plico d'invio, prima dell'apertura delle buste interne, gli offerenti:



- b.1) la cui offerta economica è fuori dalla busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
- b.2) la cui busta interna dell'offerta economica presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
- b.3) che non hanno presentato una cauzione provvisoria;
- b.4) che non hanno dichiarato di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali e di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, prescritto dall'articolo 106, comma 2, dei d.P.R. n. 207 del 2010;
- c) sono altresì esclusi prima dell'apertura della busta offerta economica, gli offerenti:
 - c.1) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese:
 - --- non hanno prodotto l'atto di mandato o la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al Capo 2, lettera f), punto f.1), oppure l'atto di impegno di cui al Capo 2, lettera f), punto f.2), salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 3, lettera f), punto f.2);
 - --- hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario oppure non hanno indicato le parti di fornitura da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - --- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i propri requisiti di cui hanno dichiarato di disporre;
- d) sono comunque esclusi gli offerenti:
 - d.1) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alle condizioni di cui al comma 2 della stessa norma;
 - d.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - d.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dalla presente lettera di invito, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - d.4) la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
 - d.5) in caso di mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 46 comma 1 e comma 1-ter (introdotto dall'art. 39, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114. La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata in € 2.410,14 e il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.





PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Criterio di aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione, con le precisazioni che seguono, avviene con il criterio del prezzo più basso espresso dal ribasso percentuale, applicato con le modalità, alle condizioni e con i limiti previsti alla Parte prima, Capo 3, lettera e), qui richiamati espressamente; il ribasso percentuale è offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 118 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- b) offerte anormalmente basse: ai sensi dell'articolo 86, comma 1, dei decreto legislativo n. 163 del 2006, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento (arrotondato all'unità superiore) rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali delle offerte che superano la predetta media; trova applicazione l'articolo 121, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010; il calcolo è effettuato senza troncature o arrotondamenti delle cifre dopo la virgola, se queste sono discriminanti ai fini della formazione della graduatoria;
- c) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006, pertanto, non procede al calcolo della soglia di anomalia; in tal caso, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, può procedere alla valutazione della congruità, utilizzando i criteri di verifica e le modalità di cui al successivo Capo 8, in relazione a una o più offerte che, in base ad elementi specifici e con apposita motivazione, appaiano anormalmente basse;
- d) ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di un solo offerente ammesso o di una sola offerta valida.

Fase iniziale di ammissione alla gara.

Il soggetto che presiede il seggio di gara, il

	1					
Giorno:	Venerdì	Data:	08-05-2015	Ora:	10,30	
	i				I	

presso la sede del Consorzio, all'indirizzo di cui alla Parte Prima, numero 1), lettera a)

in seduta aperta ai soli soggetti invitati, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti:

- a) provvede a verificare:
 - a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti l'offerta, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste per l'offerta sul banco degli incanti;
- b) sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla presente lettera di invito, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:
 - b.1) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, primo periodo, dei decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai

sensi rispettivamente dell'articolo 36, comma 5, secondo periodo, e dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

- b.3) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte concorrenti, oppure si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte concorrenti;
- c) fermo restando quanto previso al Capo 1, lettera d), provvede a proclamare l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi procede direttamente all'apertura delle offerte ai sensi del successivo Capo 3;
- d) in deroga all'obbligo di pubblicità della seduta, può chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c), m) e m-ter);
- e) può sospendere la seduta di gara se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero dei concorrenti, cause impreviste di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate;
- f) in tutti i casi di sospensione della seduta, da qualunque causa determinata:
 - f.1) fissa, se possibile, la data e l'ora della nuova seduta pubblica per l'apertura delle offerte, le rende note ai presenti e provvede a farla comunicare ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno tre giorni lavorativi di anticipo;
 - f.2) procede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne della «Offerta economica» nella stanza la cui chiave è nella sua esclusiva disponibilità.

3. Apertura delle offerte e formazione della graduatoria.

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione dei concorrenti se la seduta non è stata sospesa, oppure nel giorno e nell'ora di cui al precedente Capo 2, lettera f), punto f.1), o, in caso di differimento, in altro giorno e ora, comunicati ai concorrenti ammessi con le stesse modalità:

- a) procede, per ciascuna busta dell'offerta, ad accertarne l'integrità, alla sua apertura in sequenza e provvede:
 - a.1) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.2) a verificare la correttezza formale dell'indicazione del ribasso, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.3) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in lettere, di ciascun concorrente;
 - a.4) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del l seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura;
 - a.5) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo i concorrenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
 - a.6) ad escludere le offerte se ricorre una della cause di cui al successivo Capo 5;
- b) provvede quindi a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente, declamandola ad alta voce;
- c) se ricorrono le condizioni di cui al precedente Capo 1, lettera c), dispone la verifica della congruità dell'offerta o delle offerte ai sensi degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e del successivo Capo 8;
- e) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è disposta mediante sorteggio tra le stesse; il sorteggio avviene in seduta aperta agli offerenti;
- f) dichiara chiusa la seduta.

Verbale di gara:



- a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, oppure i soggetti muniti di delega o procura conferita dagli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, che presenziano all'apertura delle offerte, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte dell'offerente, se le giudica pertinenti il procedimento di gara.

5. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

- a) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta economica, le offerte:
 - a.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - a.2) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o in aumento; oppure che recano l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere;
 - a.3) che recano, in relazione all'indicazione del ribasso in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte dell'offerente;
 - a.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui risultino subordinate oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
 - a.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi o che l'impegno non indichi l'operatore economico capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti già dichiarato o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la documentazione ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera f), punto f.2);
 - a.6) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente Capo 3, lettera a), punto a.5);
 - a.7) che non riportano la dichiarazione di presa d'atto dell'ininfluenza delle quantità e dei prezzi unitari, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, salvo che tale dichiarazione risulti già presentata unitamente alla documentazione di cui alla Parte prima, Capo 2, lettera m);
- b) sono comunque escluse le offerte:
 - b.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 5, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
 - b.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - b.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, o con prescrizioni legislative o regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

6. Aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata, all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e alla conseguente approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);
- b) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione provvisoria è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali l'aggiudicazione provvisoria si intende approvata; anche prima della scadenza del predetto termine la Stazione appaltante, in assenza di condizioni ostative, può adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, assorbente l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria;



lavori necessari a propria cura ovvero avvalendosi di ditte terze, in danno alla Ditta inadempiente.

Tale ultima evenienza, non farà decadere il periodo di garanzia dell'autocarro offerto dalla Ditta fornitrice. Si definisce, nell'ambito del presente Capitolato Speciale d'Appalto "autocarro non funzionante" la condizione in cui l'autocarro non è in grado di svolgere il lavoro a cui è normalmente adibito.

Il Mezzo verrà sottoposto a regolare manutenzione programmata da parte del Committente.

L'inizio del servizio di manutenzione coincide con la data di attivazione della macchina e avrà durata di anni 2 (due).

Tale servizio di manutenzione consiste nell'esecuzione dei tagliandi di manutenzione programmata dell'autocarro e dei relativi accessori, secondo quanto previsto dal Costruttore riportato nel manuale d'uso e manutenzione e/o ritenuti necessari al mantenimento della garanzia.

Il servizio di manutenzione programmata dovrà essere effettuato preferibilmente presso gli impianti del Consorzio a mezzo officina mobile attrezzata.

Qualora risulti impossibile per la specificità dell'intervento da eseguire procedere a mezzo l'officina mobile attrezzata, l'intervento potrà essere svolto presso l'officina esterna.

Gli oneri relativi al trasporto dell'autocarro da e per l'officina esterna saranno a totale carico dell'Appaltatore.

Sia nel caso il servizio di manutenzione programmata sia svolto a mezzo officina mobile attrezzata che presso officina esterna, dovrà essere effettuata da officine autorizzate dalla Casa costruttrice.

Sono da considerarsi officine mobili attrezzate, i furgoni in disponibilità al Concorrente aventi la dotazione elettromeccanica atta ad eseguire in sito le manutenzioni necessarie. A titolo esemplificativo e non esaustivo le officine mobili dovranno essere attrezzate con banco da lavoro, generatore elettrico, compressore, sollevatori, ecc. nonché forniti dei principali ricambi necessari (quali ad esempio: olio, filtri vari, sistema di diagnosi, ecc.).

L'Appaltatore inoître dovrà garantire l'adozione di procedure di ricerca guasti semplici, rapide ed efficaci, adeguatamente assistite da sistemi di diagnosi ed autodiagnosi.

Durante il periodo di manutenzione programmata saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alla manodopera, mentre, per quanto riguarda la fornitura dei pezzi di ricambio originali, dei materiali di consumo, l'appaltatore dovrà applicare ai prezzi degli stessi un ribasso almeno pari a quello offerto per la fornitura dell'autocarro.

Le prestazioni oggetto del servizio di manutenzione dovranno essere eseguite secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa di settore e secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 106/2009, sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare per l'espletamento del servizio di assistenza l'Appaltatore dovrà avvalersi di personale adeguatamente formato ed in possesso di abilitazione tecnica e di sicurezza, al fine di eseguire le attività previste in modo efficiente, efficace ed in sicurezza.

L'Appaltatore, entro la giornata o al più tardi entro 3 (tre) giornate lavorative successive ad ogni intervento svolto, dovrà fornire al Consorzio apposito rapporto di servizio, in cui vi sia evidenza delle attività eseguite. Il predetto rapporto, datato e firmato da parte dell'Appaltatore dovrà riportare in modo chiaro e dettagliato le attività svolte, tale rapporto dovrà essere espressamente vistato per accettazione dal Consorzio.

Art. 6

- c) ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
 - c.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;
 - c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - c.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante:
 - d.1) può procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti alla Parte prima, Capo 2.1, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
 - d.2) può revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- e) l'aggiudicazione definitiva è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 122, commi 3, 4, 5 e 7, del medesimo decreto legislativo; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

7. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a:
 - a.1) fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
 - a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - a.4) munirsi, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la Stazione appaltante dai danni a terzi, con decorrenza dall'inizio dei lavori, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;
 - a.5) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.I., S.coop.p.A., S.coop.r.I., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società





consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:
 - b.1) una dichiarazione cumulativa:
 - --- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - --- di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - --- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - --- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - --- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa:
 - --- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
 - c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 14 e 15, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione, e preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- e) nel caso di cui alla precedente lettera d) la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

8. Eventuale verifica delle offerte che appaiono anormalmente basse:

quando ricorrono le condizioni di cui al precedente Capo 3, lettera c), le giustificazioni:

a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari nonché, per la sola parte a corpo, da un proprio computo metrico dettagliato

che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;

b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

8.1. Modalità di verifica delle giustificazioni:

la verifica avviene:

- a) contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica sia conclusa positivamente per tutte tali offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Capo 8.2;
- c) assegnando all'offerente un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga-sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- f) la Stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi:
 - h.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
 - h.3) non si presenta all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
- i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;
- j) per quanto non previsto dalla presente lettera di invito alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le linee guida di cui alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 6 dell'8 luglio 2009.



PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste:
 - a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'offerente stesso);
 - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
 - a.3) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
 - a.4) ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo n. 163 del 2006, dal d.P.R. n. 207 del 2010 o da altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce tutte le obbligazioni dichiarative del concorrente;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006; in particolare, in applicazione dell'art. 38, comma 2bis, del D.Lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 39 del D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste dal presente disciplinare obbliga la stazione appaltante ad assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni affinché, siano rese, integrate o regolarizzati gli elementi essenziali le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono renderle. In tal caso il concorrente che vi ha dato causa è obbligato al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di € 30,00 il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria";
- e) alla documentazione degli offerenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni della Stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dalla presente lettera di invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera i), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.



2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:

a) ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 le richieste di informazioni, di chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail), in ogni caso entro il termine perentorio del

giorno: Giovedì data: 30/04/2015 ora: 13:00

al Responsabile del procedimento ai seguenti recapiti:

Telefono: 0835 248255	Telefono:	0835 248255	Telefax: 0835 336065
e-mail ordinaria:	! !		
e-mail certificata (PEC):	consorzio.b	oradano@cert.rupa	arbasilicata.it

all'indirizzo di cui alla Parte prima, Capo 1, lettera a) / al seguente indirizzo:

Ente	Consorzio di Metaponto	Bonifica di	Bradano e	Ufficio			
Via	Annunziatella			num.	75		
CAP/ZIP	75100	Località	Matera			CAP/ZIP	75100

- b) le richieste di cui alla lettera a) sono ammesse a mezzo telefonico solo se confermate in forma scritta entro il secondo giorno feriale successivo e comunque entro i termini di cui alla stessa lettera a);
- c) se le richieste pervengono in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;
- d) la presente lettera di invito e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni sono liberamente disponibili anche sul sito internet: http://www.bradanometaponto.it;

3. Informazioni e disposizioni finali

- a) computo dei termini: tutti i termini previsti dalla presente lettera di invito, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) supplente: ai sensi dell'articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commì 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:
 - --- sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
 - --- l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
 - --- l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- c) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Potenza, con esclusione della competenza arbitrale;
- d) trattamento dati personali: ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
 - d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Dirigente del Consorzio nella persona dell'Ing. Giorgio Amerina Gandi;
 - d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del

2003;

- d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e
 22 del decreto legislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009
 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- d.6) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
- e) **procedure di ricorso**: contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Basilicata, sede di Potenza, con le seguenti precisazioni:
 - e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni:
 - e.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre dal ricevimento:
 - della presente lettera di invito per cause che ostano alla partecipazione;
 - della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
 - della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;
 - e.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;
 - e.4) per i soggetti diversi dai concorrenti sono fatti salvi i termini di cui all'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
- f) accesso agli atti: fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 e l'articolo 79, commi 3 e 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
 - f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
 - f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
- g) norme richiamate: fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo contratto d'appalto:
 - g.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- h) **riserva di aggiudicazione**: la Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.



ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE

procedura negoziata, cottimo fiduciario, per l'affidamento della fornitura di un autocarro usato allestito con pianale con rampe idrauliche. Criterio di aggiudicazione: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 163 del 2006

CIG: 6217419876

- 1 National Car S.a.s. Manfredi Giuseppe Via Nicotera 30 75025 Policoro (MT)
- 2 Jonica Tractors S.r.l. Via Nazionale, 20 75025 Policoro (MT)
- 3 Lucana Tractors S.r.l. Vía Appia, 4 85010 Vaglio Basilicata (PZ)
- 4 Pessolano Fratelli S.r.l. Contrada Rondinelle 75100 Matera
- 5 Caldarola S.r.l. Via dei mestieri sn 75100 Matera
- 6 Me.Car S.r.l. Zona Industriale Şan Nicola di Melfi 85025 Melfi (PZ)
- 7 Basilicata Motors S.r.l. Viale Del Basento, 22 85100 Potenza
- 8 Italy S.r.I. Via Rifreddo, 5 85100 Potenza





CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

procedura negoziata, cottimo fiduciario, per l'affidamento della fornitura di un autocarro usato allestito con pianale con rampe idrauliche. Criterio di aggiudicazione: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 163 del 2006

CIG: 6217419876

Art. 1

Oggetto della fornitura

Il presente Capitolato disciplina il contratto per la fornitura di un autocarro usato allestito con pianale con rampe idrauliche da utilizzare per il trasporto di macchine operatrici nei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, effettua istituzionalmente. Le specifiche caratteristiche tecniche sono dettagliate nell'allegato al presente capitolato speciale (Allegato A).

La fornitura dovrà essere rispondente ai requisiti del presente Capitolato Speciale d'Appalto, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche minime richieste, e dovranno comunque rispondere a quelle previste dalle norme vigenti.

Non sono ammesse varianti migliorative.

Non saranno accettati progetti tecnici che presentino "opzioni" e/o condizioni.

Art. 2

Valore dell'appalto

L'importo a base di gara per la fornitura in oggetto è di EURO 30.000,00 oitre IVA al 22%.

Il prezzo offerto sarà inteso fisso ed invariabile fino alla data della sua materiale liquidazione da parte della stazione appaltante e dovrà essere comprensivo di tutte le spese comprese quelle relative all'immatricolazione, iscrizione al PRA, al trasporto ed alla formazione Sono esclusi da tale importo eventuali oneri finanziari. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 3

Modalità e spese di consegna

La ditta aggiudicataria riceverà gli ordini di fornitura esclusivamente dal Settore Appalti.

Le spese di trasporto della macchina, comprensive di tutti gli accessori, si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di gara, tenendo presente che la fornitura deve essere consegnata presso i luoghi indicati dal Consorzio.

La consegna verrà effettuata in osservanza dell'orario indicato nei relativi ordini.

La merce in arrivo accompagnata da documento che non riporti tutti gli estremi richiesti nell'ordine sarà respinta al mittente.

La ditta fornitrice deve garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione della macchina.

La consegna deve avvenire al massimo entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordine. La macchina dovrà essere corredata di tutta la documentazione tecnica, schemi e schede necessarie per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, della certificazione CEE, dei documenti del veicolo, oltre alle istruzioni d'uso anche di tutti gli accessori previsti.



Art. 4

Formazione al personale del Consorzio

Alla consegna della macchina, al personale indicato dal Consorzio, sarà tenuto un corso di istruzione teorico - pratico sulla utilizzazione, funzionalità e manutenzione delle macchine (durata minima otto ore).

Art. 5

Garanzia ed assistenza post-vendita

L'autocarro fornito, ai sensi degli articoli dal 128 a 135 del Codice del consumo approvato con Decreto legislativo 06.09.2005 n. 206, dovrà essere garantito per almeno 2 anni dalla data di consegna e in tale garanzia dovrà rientrare anche la manodopera occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovutì a difetti costruttivi.

L'autocarro fornito dovrà essere corredato da idoneo documento attestante la garanzia. La garanzia coprirà i vizi e difetti di fabbricazione e/o la mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinato, nonché di garanzia di buon funzionamento.

L'inizio del periodo di garanzia coincide con la data di attivazione dell'autocarro.

L'Appaltatore dovrà garantire il buon funzionamento dell'autocarro di ogni suo componente ed accessorio per tutta la durata della garanzia, provvedendo a propria cura e spese alla eliminazione di tutti i difetti, vizi, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali e di fornitura previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alla manodopera, alle ore di viaggio/spese di trasferta (per un massimo di 3 trasferte/anno) ed alla fornitura dei pezzi di ricambio originali, dei materiali di consumo, compresi tutti i componenti ed ogni altra spesa prevista.

Durante il periodo di garanzia, in caso di non funzionamento dell'autocarro o mal funzionamento grave o pericoloso in termini di sicurezza dell'operatore, l'Appaltatore, entro il primo giorno lavorativo successivo alla chiamata di notifica dell'anomalia riscontrata, dovrà effettuare l'intervento preferibilmente mediante officina mobile attrezzata al fine di ripristinare la funzionalità dell'autocarro. Qualora l'anomalia riscontrata non determini il fermo e comunque garantisca la sicurezza dell'operatore, l'Appaltatore, potrà effettuare l'intervento preferibilmente mediante officina mobile entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla chiamata di notifica dell'anomalia riscontrata. Qualora risulti impossibile per la specificità dell'anomalia riscontrata procedere al ripristino dell'autocarro a mezzo officina mobile attrezzata, l'intervento potrà essere svolto presso l'officina esterna. Gli oneri relativi al trasporto dell'autocarro da e per l'officina esterna sono a totale carico dell'Appaltatore. Gli interventi tutti di cui sopra, sia svolti a mezzo officina mobile attrezzata che presso officina esterna, dovranno essere in entrambi i casi effettuati da officine autorizzate dalla Casa costruttrice. Indipendentemente dai tempi sopra indicati, l'Appaltatore si impegna comunque a garantire che l'intervento venga eseguito nel minor tempo possibile.

Salvo comprovate cause di forza maggiore (festività, alluvioni, terremoti, ecc.), trascorsi 5 (cinque) giorni lavorativi di non funzionamento dell'autocarro o mal funzionamento grave o pericoloso in termini di sicurezza dell'operatore, l'Appaltatore non abbia adempiuto alla risoluzione della problematica emersa, dovrà provvedere a mettere a disposizione un autocarro sostitutivo similare perfettamente funzionante, atto all'utilizzo a titolo gratuito. In caso di inadempienza degli obblighi assunti, il Consorzio si riserva il diritto di applicare all'Appaltatore la penale prevista dal successivo articolo 8, nonché di fare eseguire i



lavori necessari a propria cura ovvero avvalendosi di ditte terze, in danno alla Ditta inadempiente.

Tale ultima evenienza, non farà decadere il periodo di garanzia dell'autocarro offerto dalla Ditta fornitrice. Si definisce, nell'ambito del presente Capitolato Speciale d'Appalto "autocarro non funzionante" la condizione in cui l'autocarro non è in grado di svolgere il lavoro a cui è normalmente adibito.

Il Mezzo verrà sottoposto a regolare manutenzione programmata da parte del Committente.

L'inizio del servizio di manutenzione coincide con la data di attivazione della macchina e avrà durata di anni 2 (due).

Tale servizio di manutenzione consiste nell'esecuzione dei tagliandi di manutenzione programmata dell'autocarro e dei relativi accessori, secondo quanto previsto dal Costruttore riportato nel manuale d'uso e manutenzione e/o ritenuti necessari al mantenimento della garanzia.

Il servizio di manutenzione programmata dovrà essere effettuato preferibilmente presso gli impianti del Consorzio a mezzo officina mobile attrezzata.

Qualora risulti impossibile per la specificità dell'intervento da eseguire procedere a mezzo l'officina mobile attrezzata, l'intervento potrà essere svolto presso l'officina esterna.

Gli oneri relativi al trasporto dell'autocarro da e per l'officina esterna saranno a totale carico dell'Appaltatore.

Sia nel caso il servizio di manutenzione programmata sia svolto a mezzo officina mobile attrezzata che presso officina esterna, dovrà essere effettuata da officine autorizzate dalla Casa costruttrice.

Sono da considerarsi officine mobili attrezzate, i furgoni in disponibilità al Concorrente aventi la dotazione elettromeccanica atta ad eseguire in sito le manutenzioni necessarie. A titolo esemplificativo e non esaustivo le officine mobili dovranno essere attrezzate con banco da lavoro, generatore elettrico, compressore, sollevatori, ecc. nonché forniti dei principali ricambi necessari (quali ad esempio: olio, filtri vari, sistema di diagnosi, ecc.).

L'Appaltatore inoltre dovrà garantire l'adozione di procedure di ricerca guasti semplici, rapide ed efficaci, adeguatamente assistite da sistemi di diagnosi ed autodiagnosi.

Durante il periodo di manutenzione programmata saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alla manodopera, mentre, per quanto riguarda la fornitura dei pezzi di ricambio originali, dei materiali di consumo, l'appaltatore dovrà applicare ai prezzi degli stessi un ribasso almeno pari a quello offerto per la fornitura dell'autocarro.

Le prestazioni oggetto del servizio di manutenzione dovranno essere eseguite secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa di settore e secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 106/2009, sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare per l'espletamento del servizio di assistenza l'Appaltatore dovrà avvalersi di personale adeguatamente formato ed in possesso di abilitazione tecnica e di sicurezza, al fine di eseguire le attività previste in modo efficiente, efficace ed in sicurezza.

L'Appaltatore, entro la giornata o al più tardi entro 3 (tre) giornate lavorative successive ad ogni intervento svolto, dovrà fornire al Consorzio apposito rapporto di servizio, in cui vi sia evidenza delle attività eseguite. Il predetto rapporto, datato e firmato da parte dell'Appaltatore dovrà riportare in modo chiaro e dettagliato le attività svolte, tale rapporto dovrà essere espressamente vistato per accettazione dal Consorzio.

Art. 6



L'affidamento dell'appalto per la fornitura dell'escavatore cingolato di cui art. 1, avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 decreto legislativo n. 163 del 2006 e quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 7

Contestazioni

A consegna avvenuta il Consorzio procederà al collaudo, consistente nell'accertamento delle dimensioni, delle quantità e delle principali caratteristiche tecniche per constatare che esse siano conformi all'offerta. Il Consorzio con tempestiva comunicazione darà facoltà all'aggiudicatario di presenziare al collaudo. Qualora l'attrezzatura venisse rifiutata al collaudo perché non conforme a quanto richiesto, essa dovrà essere ritirata e rielaborata a totale cura e spese della ditta aggiudicataria, entro il termine di giorni 15. Trascorsa il termine suddetto sarà applicata una penale giornaliera di €. 300,00.

Art. 8 Penalità

Con riferimento alle modalità di erogazione della fornitura, oggetto dell'appalto, il Consorzio, ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010, si riserva la facoltà di applicare penali nella misura del 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti all'art. 3 e inadempienza delle condizioni contrattuali.

Le penali verranno applicate dal Consorzio previa contestazione in forma scritta dell'addebito al soggetto aggiudicatario. Quest'ultimo potrà, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi, rappresentare al Consorzio le proprie controdeduzioni.

Il Consorzio, dopo aver acquisito gli atti e le eventuali osservazioni, deciderà, a suo insindacabile giudizio, mediante provvedimento da notificare al soggetto aggiudicatario.

L'ammontare delle penali applicate in base al presente capitolato sarà portato in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati o, in mancanza, dalla cauzione definitiva. In ogni caso, l'applicazione delle penali non è condizionata all'emissione di nota di debito o altro documento. In ragione e proporzione della gravità delle inadempienze contestate, complessivamente le penali applicate non potranno comunque essere superiori al 10% dell'ammontare del contratto. Qualora le penali in concreto applicate superino tale limite, si procederà, su proposta del RUP, alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. Il soggetto aggiudicatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà se non ha provveduto a denunciare dette circostanze al Consorzio, entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Il soggetto aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle penali previste contrattualmente adducendo l'indisponibilità di personale, mezzi e attrezzature ed altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, se non dimostra, altresì, che non ha potuto evitare l'inadempimento. L'applicazione delle penali non limita l'obbligo del soggetto aggiudicatario di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale il soggetto aggiudicatario si è reso



inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 9

Risoluzione

Il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo si ripetesse nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente la fornitura.

Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione della fornitura, il Consorzio potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata alla ditta aggiudicataria, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate il Consorzio provvederà a incamerare l'importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Art. 10

Garanzia definitiva

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 75 e 113 del d.lgs. 163/2006.

- dovrà decorrere dalla data di stipula del contratto e dovrà permanere fino al termine del periodo di garanzia offerto. Decorso tale termine, sarà restituita all'appaltatore (in alternativa alla materiale restituzione, l'Ente potrà comunicare al garante per iscritto l'intervenuta cessazione della garanzia);
- dovrà essere espressamente prestata in favore dell'Ente a garanzia del puntuale adempimento, da parte dell'aggiudicataria, di tutte le obbligazioni rivenienti dal bando e dal disciplinare di gara, dal contratto, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più alt'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
- dovrà espressamente prevedere il diritto della stazione appaltante ad avvalersi della garanzia:
 - per le maggiori spese dalla stessa eventualmente sostenute per l'effettuazione o per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore o di fallimento dello stesso;
 - per provvedere a quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei dipendenti deil'appaltatore medesimo;
- non potrà prevedere, né espressamente né implicitamente, forme di svincolo anticipate e o progressive diverse da quelle contemplate dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore





principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia sarà svincolata ai sensi dell'art. 113, sopra citato.

Art. 12

Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 13

Effetti obbligatori del contratto

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per il Consorzio solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa.

Art. 14

Pagamento delle fatture

La ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà riportare il numero dell'ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto in base a quanto riportato sui relativi ordinativi ricevuti.

I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di tesoreria, entro 90 giorni dalla data di ricezione della fattura, in unica soluzione, sino alla concorrenza del 90% dell'importo contrattuale, al completamento della fornitura. Il saldo sarà erogato alla scadenza della garanzia e/o periodo di manutenzione dei mezzi. subordinatamente al riscontro da parte del Responsabile del procedimento della regolarità dell'esecuzione delle rispettive forniture ex art. 307 del D.P.R. 207/2010, nonché della verifica della regolarità contributiva del soggetto aggiudicatario previa acquisizione d'ufficio del DURC ai sensi dell'art. 16, comma 10, della Legge n. 2 del 28.01.2009 e dell'art. 6 del D.P.R. 207/2010.

Qualora il Consorzio acquisisca un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, verrà trattenuto in sede di liquidazione della fattura, l'importo corrispondente all'inadempienza ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010. Il rilascio da parte dello Sportello Unico di un DURC irregolare costituisce, inoltre, causa di inesigibilità del credito fino al definitivo accertamento dell'entità del debito contributivo. Fino a tale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore del soggetto aggiudicatario. Il soggetto aggiudicatario non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. L'eventuale ritardo nei pagamenti non potrà essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto. La fattura dovrà riportare dettagliatamente la descrizione dei beni, la quantità e l'importo unitario nonché le modalità di pagamento. In caso di contestazione anche parziale della fornitura, i termini di pagamento di cui sopra verranno automaticamente interrotti per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione al conseguente eventuale adempimento. Tutti i pagamenti a favore del soggetto



aggiudicatario devono essere effettuati mediante bonifico sul conto corrente dedicato di cui all'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i., il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione.

Art. 15

Obblighi e responsabilità dell'impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture/lavori di cui al presente capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte del Consorzio.

Art. 16

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il Tribunale di Matera.

Art. 17

Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata, da parte del soggetto aggiudicatario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 e art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, alla cessione dei crediti derivanti dal contratto stipulato per il servizio di cui al presente capitolato speciale e descrittivo, si applicano le disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52 e s.m.i. La cessione dei crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa e deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notificare al Consorzio.

Il Consorzio a cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al





cedente in base al contratto relativo al servizio oggetto del presente capitolato. Il cessionario dovrà effettuare i pagamenti al soggetto aggiudicatario sul conto corrente dedicato di cui all'art. 3, comma 1, della L. n. 136/2010 e s. m. e i. indicando il Codice identificativo gara (CIG).

Art. 18

Risoluzione del contratto

Il Consorzio ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dalla legislazione vigente, nei casi previsti dal codice civile, nonché nei seguenti casi:

- a) la ditta sia in stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;
- b) ripetute e gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza, di inquinamento atmosferico o idrico e prevenzione infortuni;
- c) gravi e reiterate violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità della fornitura, nonché il rapporto di fiducia tra appaltante ed appaltatore;
- d) cessione diretta ovvero indiretta del contratto o subappalto senza la preventiva autorizzazione del Consorzio;
- e) grave negligenza o frode della ditta. La ditta sarà considerata gravemente negligente qualora cumulasse, nel corso della durata del contratto, penali per un importo pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale; in questo caso le parti ritengono di comune accordo che tale inadempienza costituisca presupposto per l'applicabilità dell'articolo 1456 del codice civile
- f) ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi, tali da pregiudicare in maniera sostanziale il raggiungimento degli obiettivi che l'ente appaltante vuole ottenere con il presente appalto.
- Il Consorzio in relazione a quanto sopra esposto alle lettere c, d, ed f, fisserà un termine massimo di 7 (sette) giorni entro cui l'appaltatore dovrà adempiere, decorso inutilmente il quale potrà provvedere a dichiarare risolto il contratto per colpa della controparte, applicando il pregiudizio economico derivante dall'ente appaltante per il danno subito.

Art. 19

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 20

Privacy

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

 a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;



- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale interno del Consorzio;
 - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
- f) soggetto attivo della raccolta è il Consorzio aggiudicante.

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Il fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione al Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Settore Appalti.

1



Allegato A al Capitolato speciale d'appalto

Autocarro allestito con pianale con rampe idrauliche

AUTOCARRO

ANNO DI IMMATRICOLAZIONE NON INFERIORE AL 2007 EURO 4

PIANALE CON RAMPE IDRAULICHE POSTERIORI, LUNGHEZZA PIANALE 6200, LUNGHEZZA RAMPE 2400,

ALTEZZA DA TERRA 820

Tipologia di veicolo: Autocarro

Tipo di carrozzeria: Pianale aperto

Portata massima: 12.000 kg

Peso: 5.800 kg

Carico utile: 6.190 kg

Distanza tra gli assi: 4.455 mm

CILINDRATA TOTALE: 5880 cc

Potenza: 132 kW (179 CV)

Rallentatore: Freno motore

Cambio: Meccanico

Sospensioni: Foglia-aria

Cabina autista: Traffico urbano

Larghezza vano: 2.500 mm

Lunghezza vano: 6.200 mm

Potenza: 132 kW (179 CV)

Tipo di carburante: Diesel

Classe di emissioni: Euro4

